



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alle Direzioni centrali del Dipartimento
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del
fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del
Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 14 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121 recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Sono pervenute da alcune Direzioni regionali richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del D.P.R. 17 giugno, n. 121, che prevede per il personale inviato in missione la corresponsione del *"compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'amministrazione trasportati con esso"*.

Occorre preliminarmente precisare che la formulazione sopra riportata sostituisce il testo dell'ex articolo 28 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 24 aprile 2002 il quale, ai sensi del comma 12 del citato articolo 14, è da ritenersi disapplicato a decorrere dal 31 dicembre 2021 unitamente, quindi, alle precedenti direttive impartite in materia.

In particolare, è stato chiesto di fornire una definitiva ed univoca interpretazione, al fine di evitare applicazioni disomogenee dell'istituto in questione, in ordine ai seguenti profili:

1) riconoscimento dell'impegno di custodia e sorveglianza unicamente per il personale incaricato della conduzione dei mezzi, atteso che non risulterebbe esplicitata la possibilità di incaricare ulteriori unità al seguito per le attività di sorveglianza e custodia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2) riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario, di cui alla lettera e) dell'articolo 14, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa si svolga al di fuori dell'orario ordinario in tutti i casi di autorizzazione all'uso dei mezzi di servizio (ad esempio: corsi di formazione presso altre sedi, sostituzioni, controlli sanitari, etc.) indipendentemente dalla motivazione per cui avviene la conduzione del veicolo;

3) eventuale corresponsione del lavoro straordinario anche per i tempi di custodia non coincidenti con la guida del mezzo (ad esempio: tempo di parcheggio in sede VV.F. o esterne).

In merito al primo punto, si osserva che dalla lettura del testo emerge chiaramente che non è stata prevista la possibilità di incaricare ulteriori unità al seguito per svolgere attività di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali beni trasportati con esso in quanto tale obbligo compete, con i criteri dell'ordinaria diligenza, al medesimo personale incaricato della conduzione del mezzo di servizio. Fa eccezione il caso in cui lo scopo della missione consista proprio nel trasferimento di un automezzo pesante (con massa superiore a 3,5 t) e, considerando le caratteristiche del percorso (durata, distanza, ecc.), sia ritenuto necessario autorizzare l'invio in missione di un secondo autista funzionale allo svolgimento della trasferta; in tale eventualità, quindi, entrambe le unità di personale sono da considerarsi in servizio per tutta la durata del viaggio.

Sul secondo aspetto, legato al compenso per lavoro straordinario in tutti i casi di conduzione di mezzi di servizio oltre l'orario ordinario di lavoro, si precisa che ai fini dell'applicazione della norma non rileva la motivazione dell'invio in missione. A tale riguardo, tuttavia, occorre ribadire che qualora il provvedimento di missione preveda la facoltà di avvalersi di un automezzo dell'Amministrazione, la stessa è da intendersi quale mera possibilità di optare tra l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e l'automezzo di servizio. A tal fine i Sigg. Dirigenti dovranno valutare l'opportunità e l'economicità dell'uso dei mezzi di servizio tenendo conto delle difficoltà dei collegamenti, favorendo l'uso di mezzi V.F. collettivi e, in generale, privilegiando le scelte che, di volta in volta, risulteranno più appropriate anche in funzione dei beni e attrezzature da trasportare. In tale contesto andrà, ad esempio, favorito l'impiego del mezzo di servizio per il personale V.F. inviato in missione al fine di garantire puntualità e continuità nella composizione delle squadre di soccorso a fronte di carenze imprevedute ed improvvisate di unità operative nella sede



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

di destinazione, con il conseguente riconoscimento del compenso per lavoro straordinario al personale autorizzato alla conduzione dell'automezzo per tutto il tempo di lavoro effettuato in aggiunta al turno ordinario di servizio. In proposito si ribadisce che, per una corretta gestione delle risorse e per un efficace contenimento delle criticità gestionali e dei connessi aggravati economico-finanziari a carico dell'Amministrazione, dovranno essere adottate tutte le misure organizzative utili a ridurre al minimo le cause che comportino la necessità di operare le suddette sostituzioni.

Infine, in relazione al punto 3), è appena il caso di soggiungere che l'eventuale compenso per lavoro straordinario si riferisce all'attività di conduzione dell'automezzo, con connessa sorveglianza e custodia, limitatamente al tempo necessario al raggiungimento della sede di destinazione e al completamento di eventuali attività correlate (per esempio carico e scarico di beni e attrezzature), dovendosi ritenere gli ulteriori compiti e responsabilità in capo al personale incaricato compensati con l'indennità di trasferta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

Tanto si rappresenta per uniformità di indirizzo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)